



Comune di Gemmano

PROVINCIA DI RIMINI

Piazza Roma, 1 - 47855 Gemmano (RN)

TEL. 0541854060

C.F. 82005670409 – P.IVA 01188110405

<https://www.comune.gemmano.rn.it/>

Ordinanza del Sindaco N. 7/2025 del 18/08/2025

OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI ATTIVITÀ VENATORIA NELLA GIORNATA DI DOMENICA 14 SETTEMBRE 2025, LIMITATAMENTE ALLE ZONE INTERESSATE DALL'EVENTO SEMIFINALE "B" DEL CAMPIONATO PCS ORGANIZZATO DALLA F.I.P.S. (FEDERAZIONE ITALIANA PATTUGLIE SOFTAIR), PATROCINATO DALL'ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA NAZIONALE CSEN ED INSERITO NEL CALENDARIO DELLE COMPETIZIONI NAZIONALI AGONISTICHE DEL CONI.

IL SINDACO

Visto l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Richiamata la L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

Premesso che:

- con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 6 novembre 2018, n. 179, è stato approvato il Piano faunistico-venatorio regionale 2018–2023, prorogato fino alla stagione venatoria 2025/2026 con deliberazione n. 149 del 21 dicembre 2023;
- con deliberazioni di Giunta regionale n. 812 del 22/05/2023 (calendario venatorio), n. 829 del 22/05/2023 (piano di prelievo del cinghiale) e nn. 1973/2021 e 2093/2021 (piano di controllo del cinghiale), sono stati regolamentati gli interventi venatori sul territorio;

Vista la comunicazione prot. 2005 del 16/05/2025 con cui l'ASD Spartani Gemmano ha richiesto la sospensione temporanea dell'attività venatoria per motivi di sicurezza in concomitanza con la manifestazione sportiva di softair "Semifinale B PCS", patrocinata da CSEN e inserita nel calendario ufficiale delle competizioni nazionali CONI, che si svolgerà in data domenica 14 settembre 2025 in aree prevalentemente boschive del territorio comunale;

Preso atto che:

- l'evento prevede la presenza di circa 135 persone tra atleti e staff;
- le modalità di gioco includono abbigliamento mimetico e simulazioni di movimento in ambienti naturali, rendendo difficile l'individuazione visiva dei partecipanti;

Dato atto che:

- con nota prot. 2671 del //2025 è stato richiesto parere alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca;
- con successiva nota prot. 2679 del //2025 la Regione ha espresso parere favorevole alla sospensione

Ordinanza Sindacale N.7/2025 del 18/08/2025

temporanea dell'attività venatoria, evidenziando il concreto rischio per l'incolumità pubblica derivante dalla sovrapposizione con l'attività venatoria, in particolare la caccia di selezione al cinghiale con carabine di precisione a lunga gittata;

Considerato che la stessa Regione ha rappresentato l'assenza di strumenti normativi che consentano la sospensione dell'attività venatoria per motivazioni diverse da quelle previste dall'art. 51 della L.R. 8/1994, indicando quale unica soluzione legittima l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente del Sindaco, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del TUEL;

Preso atto del parere favorevole espresso dal titolare dell'Azienda Faunistico-Venatoria "La Lepre" (prot. n. 3032/2025), il cui coinvolgimento risulta particolarmente rilevante in quanto il territorio interessato dalla manifestazione ricade quasi interamente all'interno del perimetro dell'azienda stessa, regolarmente autorizzata allo svolgimento dell'attività venatoria;

Considerato che:

- la coesistenza dell'attività venatoria con la prevista affluenza straordinaria di persone nelle aree boschive indicate nella planimetria allegata esporrebbe i partecipanti a seri rischi per l'incolumità fisica, trattandosi di aree interessate da transiti escursionistici e ricreativi;
- la presenza di armi da fuoco e colpi sparati in prossimità delle aree citate può determinare incidenti gravi, anche per effetto di semplici disattenzioni;
- l'orografia del territorio e la scarsa visibilità in alcuni tratti boscati aumentano il rischio di scambi di sagoma o mancata identificazione delle persone rispetto alla fauna selvatica;
- l'afflusso previsto è superiore alla media per eventi simili, con possibili criticità anche nella gestione dei controlli da parte delle Forze dell'Ordine;

Considerato che non sussistono condizioni adeguate per garantire la sicurezza pubblica in concomitanza con l'attività venatoria, né risultano percorribili soluzioni alternative tecnicamente efficaci quali recinzioni temporanee, deviazioni dei percorsi, delimitazioni delle aree;

Rilevato che la situazione rappresentata configura un pericolo concreto e attuale per l'incolumità pubblica, derivante dalla sovrapposizione tra attività venatoria e manifestazione sportiva e che non risulta fronteggiabile con strumenti ordinari;

Ritenuto pertanto necessario adottare un provvedimento contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del TUEL, limitato nel tempo e proporzionato, volto esclusivamente a prevenire situazioni di rischio per i partecipanti all'evento;

Visto che la sospensione dell'attività venatoria per la sola giornata del 14 settembre 2025 risulta essere una misura proporzionata, temporanea e necessaria per prevenire danni e pericoli alla collettività;

Visto l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, può adottare provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza pubblica e incolumità dei cittadini;

Dato atto che il presente provvedimento è stato trasmesso preventivamente alla Prefettura di Rimini (prot. n. 3085 dell'1/8/2025) per l'acquisizione del parere, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 20 gennaio 2010;

Ritenuto, non essendo pervenute osservazioni, di procedere all'adozione del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso,

ORDINA

per motivi di incolumità pubblica, la sospensione temporanea dell'attività venatoria per l'intera giornata di domenica 14 settembre 2025, limitatamente alle aree boschive indicate nella planimetria allegata, in concomitanza con lo svolgimento della manifestazione sportiva di softair denominata "Semifinale B PCS".

DISPONE

che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura – U.T.G. di Rimini;
- Questura di Rimini;
- Regione Emilia-Romagna – Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca;
- Provincia di Rimini – Area Polizia Ambientale ed Ittico-Venatoria;
- Comando Carabinieri di Montefiore Conca;
- Stazione Carabinieri Forestale di Morciano di Romagna;
- Comando Polizia Municipale dell’Unione della Valconca;
- Ambito Territoriale di Caccia RN1;
- Gruppo Guardie Ecologiche Volontarie;
- Azienda Faunistico-Venatoria “La Lepre”;

e che sia pubblicata:

- all’Albo Pretorio online del Comune di Gemmano;
- sul sito istituzionale del Comune.

INCARICA

la Polizia Locale dell’Unione della Valconca di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

INFORMA

che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:

- contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR territorialmente competente entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Gemmano, 18/08/2025

Il Sindaco
SANTI RIZIERO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm.)